



68668 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

VISTO l'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTA la sentenza n. 291/08 del 24.09.2008, di dichiarazione di insolvenza;

VISTO il decreto del 15.09.2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, di ammissione della società **VOLARE SPA** alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

MA



68668 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO l'accordo in data 04 novembre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **VOLARE SPA**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di complessive 204 unità lavorative (di cui 14 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 130 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 60 unità appartenenti al personale di terra), a decorrere dal 14.10.2008, come indicato nella nota di rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03 della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro;

VISTO il successivo accordo del 24.11.2008 intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **VOLARE SPA** nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 04.11.2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 03.12.2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti al personale di terra, 61 piloti e 239 assistenti di volo), a decorrere dal 25.11.2008;

M. C.



68668 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il successivo accordo del 11 dicembre 2008 alla presenza dei rappresentanti della società **ALITALIA SPA, ALITALIA EXPRESS, ALITALIA SERVIZI, ALITALIA AIRPORT SPA E VOLARE** nonché delle OO.SS, con il quale, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 4 e dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 223/91, solo all'esaurimento della cigs le Società in Amministrazione Straordinaria in forza del presente accordo procederanno alla collocazione in mobilità di tutti coloro che risultino ancora alle dipendenze delle stesse e che verrà loro riconosciuto, così come previsto dalle vigenti norme di legge, da ultimo integrate dal dl 134/08, convertito in legge 166/08 il trattamento di mobilità per un periodo massimo di 36 mesi, e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti per il godimento della pensione di vecchiaia con le finalità di garantire un periodo di sostegno complessivo e continuativo di 7 anni di cui 4 di CIGS e 3 di mobilità;

VISTO il decreto ministeriale n. 44557, del 01.12.2008;

VISTO il decreto ministeriale n. 46131, del 27.05.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 48298, del 25.11.2009;

VISTO il decreto ministeriale n. 52219, del 31.05.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 55545, del 24.11.2010;

VISTO il decreto ministeriale n. 59700, del 30.05.2011;

VISTO il decreto ministeriale n. 62682 del 11.11.2011;

Mr



68668 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto ministeriale n. 65991 del 23.05.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **VOLARE SPA** ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166, del 27.10.2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di licenziamento per un massimo di 92 lavoratori appartenenti al personale di terra, 13 piloti e 102 assistenti di volo;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, come previsto dal citato articolo 2, comma 1 della legge n. 166, del 27.10.2008, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di licenziamento per un massimo di 92 lavoratori appartenenti al personale di terra, 13 piloti e 102 assistenti di volo della società **VOLARE SPA**;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 24.11.2008, che



68668 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13.10.2008 e in data 11 dicembre 2008 per un periodo di 36 mesi dalla data dei licenziamenti intervenuti il 14.10.2012, in favore di :

92 appartenenti al personale di terra;

13 piloti;

102 assistenti di volo;

della società **VOLARE SPA**, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale, come da allegato elenco.

Matricola INPS personale di terra: 8711813403

Matricola INPS: personale volo: 8711813302

an



68668 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Mr
Colt



68668 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22 OTT. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

Volare spa

SS
Mr [Signature]